



Decreto Dirigenziale n. 64 del 27/03/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' PRODUTTIVA E APPROVAL NUMBER 631 CSM - M/P DENOMINATO "NAPOLI S" DELLA DITTA COOP. ORMEGGIATORI LUCIANI DI NAPOLI A R.L SITO NEL PORTICCILO DEL BORGO MARINARI DI NAPOLI - SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA TRAVERSA R. WAGNER - BORGO MARINARI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il M/P denominato "NAPOLI S" della ditta Coop. Ormeggiatori Luciani di Napoli a r.l sito nel porticciolo del Borgo Marinari di Napoli – sede legale in Napoli alla Traversa R. Wagner – Borgo Marinari, è stato riconosciuto idoneo, ai sensi del Reg. CE 853/04 – All. III, Sez. VII per l'attività di CSM, esercitata negli specchi acque siti nel Golfo di Napoli, rada S. Lucia, giusto D.D. n. 176/SAN/STAP-NA del 09/06/2006, con Approval Number 631 CSM;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 1 Centro, con nota prot. n. 181/33 del 22.3.2013, acquisita al ns. prot. al n. 213123 del 22.3.2013, ha trasmesso la richiesta del rappresentante legale della ditta de qua, prot. n. 415 dell'11.3.2013, di sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 631 CSM, per motivi commerciali;

RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta, disponendo la sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 631 CSM assegnato allo stabilimento della ditta de qua, per un periodo non superiore a 12 mesi, a far data dal presente provvedimento, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 31.7.2012, subordinando la riattivazione dell'attività sospesa, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

SI RAPPRESENTA che, avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, il M/P denominato "NAPOLI S" della ditta Coop. Ormeggiatori Luciani di Napoli a r.l sito nel porticciolo del Borgo Marinari di Napoli – sede legale in Napoli alla Traversa R. Wagner – Borgo Marinari, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

di disporre la sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 631 CSM assegnato al M/P denominato "NAPOLI S" della ditta Coop. Ormeggiatori Luciani di Napoli a r.l sito nel porticciolo del Borgo Marinari di Napoli – sede legale in Napoli alla Traversa R. Wagner – Borgo Marinari, per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 31.7.2012;

di subordinare la riattivazione dell'attività presso lo stabilimento della ditta in oggetto, alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, il M/P denominato "NAPOLI S" della ditta Coop. Ormeggiatori Luciani di Napoli a r.l sito nel porticciolo del Borgo Marinari di Napoli – sede legale in Napoli alla Traversa R. Wagner – Borgo Marinari, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario Regionale, al Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 1 Centro per la notifica alla Ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Prof. Prospero Volpe